

U F F I C I O T R I B U T I

Imposta Unica Comunale (I.M.U.) anno 2019

GENTILE CONTRIBUENTE, LE RICORDIAMO CHE IL **17 GIUGNO 2019 SCADE IL TERMINE PER IL VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.M.U.)** CORRISPONDENTE AL 50% DELL'IMPOSTA DOVUTA. L'IMPORTO DELLA SECONDA RATA A SALDO DOVRÀ ESSERE VERSATO DAL 1° AL 16 DICEMBRE 2019

La legge di stabilità 2016 ha abrogato la disposizione che permetteva ai Comuni di disporre con proprio regolamento l'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari concesse in comodato a parenti (non prevede più l'assimilazione ma solo una riduzione del 50% della base imponibile, a patto che **il contratto venga registrato** e a patto che il comodante possieda un solo immobile nel territorio italiano e lo stesso risieda anagraficamente e dimori abitualmente nel medesimo Comune dell'immobile concesso in comodato).

Dal 2016 sono esentati dal pagamento dell'IMU i terreni agricoli ricadenti nel territorio di Ramacca.

Il consiglio comunale nella seduta del 29/03/2019 con provvedimento n. 15 ha confermato, per l'anno 2019 le seguenti misure delle aliquote relative all'Imposta Municipale Propria:

ALIQUOTA ORDINARIA 7,60 per mille

Ad esclusione delle fattispecie sotto riportate, per le quali le aliquote sono determinate come a fianco di ciascuna di esse indicata:

1	Abitazione principale Cat. A/1, A/8 e A/9 compresa una pertinenza di cat. C/6, C/2 o C/7 .	4 per mille
2	Le unità immobiliari dati in comodato d'uso registrato a parenti entro il 1° grado (art.1,co.10 lett.Oa), Legge 208/2015) riduzione del 50% della base imponibile se il comodante possiede un solo immobile nel territorio italiano e lo stesso risiede anagraficamente e dimora abitualmente nel medesimo comune dell'immobile concesso in comodato.	4,60 per mille
3	Le Unità Immobiliari messe a disposizione dal soggetto passivo ai parenti di 1° grado che la utilizzano come abitazione principale limitatamente a n.2 U.I. non di lusso e con rendita catastale inferiore a €.500,00.	4,60 per mille
4	Unità Immobiliare censite al NCEU nelle Categorie A (esclusi le cat. A1-A8 e A9) o C e non locate di proprietà di soggetto passivo residente estero	5,60 per mille
5	Per gli immobili di "Cat. D" (D1-D9)	10,60 per mille

Per l'anno 2019 Continua ad applicarsi l'Art. 9-bis. del DL n. 47/14, Legge 23.05.2014 n° 80 , G.U. 27.05.2014 che dispone che viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Sulla medesima unità immobiliare, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

I VERSAMENTI SPONTANEI DEVONO ESSERE ESEGUITI CON MODELLO F24. CODICE ENTE/ COMUNE DI RAMACCA “H168”

UTILIZZO DEI CODICI DEL TRIBUTO

3912 I.M.U. - ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE;

3916 I.M.U. - AREE EDIFICABILI;

3918 I.M.U. - ALTRI FABBRICATI;

3925 I.M.U. - ALTRI FABBRICATI- QUOTA STATO (DA UTILIZZARE SOLO PER LE CATEGORIE DALLA D1 ALLA D9);

3930 I.M.U. - ALTRI FABBRICATI- QUOTA COMUNE (DA UTILIZZARE SOLO PER LE CATEGORIE DALLA D1 ALLA D9).

PAGAMENTO PER NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO

I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato che devono effettuare i pagamenti dell'IMU dall'estero, nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24, dovranno provvedere tramite bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate:

COMUNE DI RAMACCA IT24Q0503684150T21031030602

code swift: POPRIT31103

IMPOSTA UNICA COMUNALE (TASI) ANNO 2019

Gentile Contribuente, Le ricordiamo che il **17 Giugno 2019** scade il termine per il versamento della prima rata dell'Imposta Unica Comunale (TASI) corrispondente al 50% dell'imposta dovuta. L'importo della seconda rata a saldo dovrà essere versato dal 1° al 16 Dicembre 2019.

Dal 2016 saranno escluse dalla TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare.

L'applicazione della TASI viene tolta per l'abitazione principale sia quando l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale del possessore sia quando, a destinare l'immobile detenuto ad abitazione principale, è l'occupante, sono escluse però quelle classificate nelle categorie catastali a/1, a/8 e a/9 (cioè gli immobili di lusso).

Di conseguenza la TASI è esclusa quando il possessore e l'occupante coincidono.

Quando l'occupante è persona diversa dal possessore e questo adibisce l'immobile ad abitazione principale è esente dal pagamento della TASI per la quota del 30% prevista nel regolamento comunale, mentre resta a carico del possessore il pagamento della restante quota del 70%.

Per l'anno 2018 continua ad applicarsi l'Art. 9-bis. del DL n. 47/14, Legge 23.05.2014 n° 80 ,

- 1.
- U. **27.05.2014** *che dispone che viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.*
Sulla medesima unità immobiliare, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

Il consiglio comunale nella seduta del 29/03/2019 con provvedimento n. 14 ha confermato, per l'anno 2019 le seguenti misure delle aliquote relative all'Imposta Unica Comunale (TASI):

1. Per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9 comma 3 e 3/bis del D.L. 557/1993. Convertito con la L. 133/1994- Categoria A/6 e D/10 (Strumentale) e con l'annotazione in visura della Fiscalità Rurale	1,00 per mille
2. Aree edificabili	2,50 per mille
3. Per Immobili tenuti a disposizione (le seconde case);	2,50 per mille
4. Per le categorie dalla C/1 alla C/7, A/10	2,50 per mille
5. Per gli immobili di " Cat. "D" (D/1 alla D/9).	0,80 per mille

SONO STATE, INOLTRE, APPLICATE LE SEGUENTI **RIDUZIONI**:

- Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo: 15%;
- Abitazioni occupate da soggetti non pensionati che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero 20%;

**I VERSAMENTI SPONTANEI DEVONO ESSERE ESEGUITI CON MODELLO F24. CODICE ENTE/
COMUNE DI RAMACCA "H168"**

UTILIZZO DEI CODICI DEL TRIBUTO

3959 - "TASI – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE e/o con l'annotazione in visura della Fiscalità Rurale";

3960 - "TASI – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI SU AREE EDIFICABILI";

3961 - "TASI – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI PER ALTRI FABBRICATI".

PAGAMENTO PER NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO

I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato che devono effettuare i pagamenti dell'IMU dall'estero, nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24, dovranno provvedere tramite bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate:

COMUNE DI RAMACCA IT24Q0503684150T21031030602

code swift: POPRIT31103